



CITTA' DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI RITI CIVILI E UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29.07.2021

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

Art. 3 ORARI E GIORNI DI CELEBRAZIONE

Art. 4 PRENOTAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

Art. 5 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CASA COMUNALE

Art. 6 COMMEMORAZIONI FUNEBRI

Art. 7 TARIFFE

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

ART 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione di:

- a) Matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli art. 106 e seguenti del Codice Civile;
- b) Costituzione unioni civili tra persone dello stesso sesso regolamentato dalla legge n. 76 del 20/05/2016 e dal DPCM n. 144 del 23/07/2016;
- c) Giuramento per il riconoscimento della cittadinanza Italiana. Il rito del giuramento per la cittadinanza italiana, può essere celebrato nelle Sale Comunali solo per il neo-cittadino residente nel Comune di Pomezia;
- d) Commemorazioni funebri laiche.

ART 2. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

1. Le strutture con valenza di "Casa Comunale", prevista dall'art. 106 del C.C. per la celebrazione dei matrimoni, unioni civili e il giuramento, saranno individuate tra gli immobili di proprietà dell'ente da un atto deliberativo della Giunta Comunale.

2. I concessionari di demanio marittimo dotati di strutture e i privati proprietari di strutture ricettive (edifici o ville), potranno presentare domanda al fine di essere individuati quali siti idonei per le celebrazioni dei riti civili di cui all'art. 1 lettere a) e b) del presente Regolamento.

3. Le domande di cui al comma precedente saranno accolte, previa verifica di idoneità dei siti da parte dell'ufficio tecnico comunale competente secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- a) I locali concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti di idoneità ed agibilità richiesti dalla normativa di legge, essendo aperti al pubblico, oltre che essere arredati con beni consoni a garantire lo svolgimento della funzione a cui saranno adibiti ed avere una superficie idonea all'uso per il quale sono destinati e devono rimanere ad uso dell'Amministrazione Comunale nei giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione;
- b) L'idoneità dei locali, come sopra indicata, sarà oggetto di valutazione anche a mezzo di apposito sopralluogo;
- c) Il richiedente dovrà depositare una relazione dalla quale si evincano le caratteristiche che qualificano la struttura, con indicazione:

- della capienza massima del/dei locali in comodato;

- descrizione degli arredi e loro disposizione all'interno della/e sala/e messe a disposizione per lo svolgimento delle cerimonie;

- planimetria, firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100 della/e sala/e da destinare alla

celebrazione delle cerimonie e delle aree, a partire dall'ingresso, che dovranno essere attraversate per raggiungere la/e sala/e suddette;

-documentazione fotografica della/e sala/e da destinare alla celebrazione delle cerimonie e delle aree, a partire dall'ingresso, che dovranno essere attraversate per raggiungere la/e sala/e suddette;

4. In esito alla positiva istruttoria si procederà alla stipula del contratto di comodato d'uso gratuito in favore del Comune del/dei locali adibiti alla celebrazione della durata di anni tre, propedeutico alla deliberazione di Giunta Comunale che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, individuerà la struttura istituendo nella stessa un separato ufficio di Stato Civile. Il relativo atto sarà trasmesso al Prefetto;

5. La concessione in comodato gratuito e l'istituzione delle sedi separate di Stato Civile presso le strutture private individuate, terrà indenne l'Amministrazione da oneri e spese, non comportando per i proprietari o aventi titolo, diritti di alcuna entità sia economici sia sotto il profilo di servizi collegati. L'Amministrazione comunale resta altresì indenne da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale dove si svolge la celebrazione. Le strutture ricettive dovranno altresì dotarsi di idonea copertura assicurativa secondo le disposizioni impartite dall'ufficio tecnico in sede di valutazione dell'idoneità della struttura.

6. Le spese di registrazione o quant'altro, sono a totale carico del comodante.

ART 3. ORARI E GIORNI DELLE CELEBRAZIONI

1. I riti civili saranno celebrati nel rispetto dei giorni e degli orari definiti da disposizioni dirigenziali.

2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante i seguenti periodi:

- l'1 e il 6 Gennaio;
- il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- il 25 Aprile;
- il 1 Maggio;
- il 2 Giugno;
- l'11 luglio , festa del Santo Patrono;
- il 1 Novembre;
- l'8, il 24, il 25, il 26 ed il 31 Dicembre.

ART 4. PRENOTAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

1. Tutti coloro che intendono svolgere Riti Civili presso la Casa Comunale, e il responsabile della struttura, nel caso di celebrazione presso strutture ricettive private, devono chiedere la prenotazione per la celebrazione, presentando apposita domanda all'Ufficio di Stato Civile, almeno 60 gg prima della celebrazione.
2. Il termine per la presentazione della domanda è di 65 giorni, prima della celebrazione, nel caso in cui venga richiesta la delega per la celebrazione del matrimonio da parte di ufficiali di Stato Civile di altri Comuni.
2. L'Ufficio dello Stato Civile invierà ai richiedenti la comunicazione di accoglimento o di motivato rigetto della richiesta entro 10 giorni dalla stessa.
3. La richiesta di celebrazione si presenta presso gli Uffici di Stato Civile, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ufficio.
4. La visita delle sale comunali destinate ai riti civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordarsi con i responsabili dei locali interessati.

ART 5. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CASA COMUNALE

1. E' consentito, a cura e spese del richiedente il rito civile, l'addobbo dei locali. Al termine della cerimonia gli addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. E' fatto divieto spargere riso, coriandoli e simili all'interno dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Qualora venga trasgredita detta disposizione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla pulizia dei locali, trattenendo dalla cauzione versata le somme occorrenti. Ulteriori addebiti per danneggiamenti o altro imputabili al richiedente il rito civile saranno defalcati dall'importo versato di cauzione e, nel caso di eccedenza, inoltrati al richiedente stesso.
2. L'accesso ai locali è consentito a un numero di persone compatibile con le garanzie di sicurezza dei locali stessi che sarà comunicato al momento del rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente il rito civile dovrà garantire l'afflusso di un numero di persone uguale o inferiore a quanto indicato.
3. Nei locali prenotati sono consentite operazioni per la posa temporanea di mostre, arredi, fiori, esposizione di quadri o similari, esposizione di bandiere ed altri simboli non vietati dalle norme, comunque a spese e responsabilità del richiedente il rito civile sia per l'allestimento che per la rimozione degli stessi. Tali operazioni dovranno essere compiute sotto la diretta responsabilità del richiedente il rito civile e nell'ambito dell'autorizzazione temporale concessa. Tali operazioni dovranno essere comunicate al momento della richiesta mediante apposita e dettagliata relazione scritta. Qualora il responsabile del procedimento lo consideri un impedimento tecnico,

potrà negare tali operazioni o indicare altri locali idonei.

4. Tutti i riti civili dovranno rispettare le pratiche di decoro e non recare alcun disturbo alle attività o locali limitrofi al locale concesso.

ART. 6 – COMMEMORAZIONI FUNEBRI

1. Sono considerate commemorazioni funebri, le cerimonie tenute in ricordo di chi risultava residente nel Comune di Pomezia.
2. Il solo Complesso Comunale del Selva dei Pini verrà individuato quale luogo ove potranno svolgersi commemorazioni funebri.
3. A coloro che intendono celebrare la commemorazione funebre, presentata la domanda, sarà comunicata tempestivamente la prima data disponibile per i locali. Le commemorazioni funebri saranno autorizzate esclusivamente previa dichiarazione scritta di assenza del feretro.
4. I versamenti per la celebrazione dovranno essere effettuati almeno 2 giorni prima della commemorazione funebre.
5. Nella commemorazione laica, qualora il defunto abbia ricoperto cariche pubbliche di particolare rilevanza e responsabilità, è possibile la presenza del Gonfalone comunale.
6. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento agli articoli relativi alle disposizioni per i riti civili.

ART. 7- TARIFFE

1. Per le celebrazioni di cui all'art. 1, del presente regolamento è previsto il versamento di una tariffa approvata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2 L'importo deve essere versato in anticipo ai fini all'accoglimento della richiesta di celebrazione e deve essere corrispondente alla tariffa prevista per la sala prescelta. La ricevuta di versamento deve essere esibita all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, resterà affisso all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento.